

## REGOLAMENTO

### REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ADOTTATO DA ISMED GROUP

#### ART. 1

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica a tutte le mediazioni amministrative da Ismed Group s.r.l. ("Organismo" ovvero "Ismed") Organismo di mediazione iscritto al n. 945 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti, d'intesa con Ismed, possono derogare al Regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla L. n. 98/2013, e del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 2

o 2.1 La domanda di mediazione è inoltrata in forma scritta a Ismed, da una delle parti o congiuntamente dalle parti. Essa, a pena di improcedibilità, deve: - essere compilata utilizzando la modulistica predisposta da Ismed, reperibile sul sito internet o nelle sedi Ismed; - indicare l'organismo Ismed, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto e le ragioni della pretesa; - essere sottoscritta dalla parte richiedente; - essere accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità della parte richiedente e dalla ricevuta del pagamento delle spese di avvio. In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto o mancante dei documenti necessari, Ismed può invitare la parte richiedente a fornire le necessarie integrazioni. In tal caso il termine di cui all'art. 2.3 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, valutate le circostanze generali inerenti alla fattispecie proposta, Ismed ha facoltà di rifiutare l'incarico, dando immediata comunicazione.

2.2 La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione, salva diversa volontà delle parti presenti al procedimento.

2.3 Ismed convoca le parti per il primo incontro di mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione. Prima del suddetto incontro, la parte convenuta in mediazione comunica la propria adesione al procedimento utilizzando la modulistica recapitata da Ismed all'atto della convocazione.

2.4 Le comunicazioni tra Ismed e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Alle parti che hanno aderito al procedimento, l'Organismo ha facoltà di inviare le comunicazioni tramite e.mail. Le indennità di mediazione, di cui all'art. 8, non comprendono le spese per le notificazioni delle comunicazioni alle parti, che saranno rimborsate dalle parti che hanno aderito al procedimento, all'esito dello stesso e nella misura fissa di euro tredici per ciascuna comunicazione o notifica. Le spese non previste dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle indennità di mediazione.

2.5 Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, salva espressa rinuncia scritta della parte che non intende avvalersene.

2.6 Fatto salvo quanto contenuto nell'art. 6, la mediazione si svolge nelle sedi di Ismed o di altro organismo nei casi di cui all'art. 2.7, indicata dalla parte che ha inoltrato la mediazione. Lo svolgimento della mediazione può essere fissato in altro luogo ritenuto idoneo, con il consenso del mediatore e del responsabile dell'Organismo e di tutte le parti aderenti al procedimento. Saranno interamente a carico di queste ultime le spese di trasferta del mediatore e i costi comunque connessi all'uso dei locali.

2.7 Ismed può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

#### ART. 3

##### Articolo.3

3.1 Ismed designa il mediatore o un collegio di mediatori, rimanendo fisse le indennità di mediazione, tra quelli inseriti nel proprio elenco, secondo la materia oggetto della mediazione, nel rispetto dei seguenti criteri inderogabili: - specifica competenza professionale desunta dalla tipologia di laurea posseduta; - principale attività lavorativa svolta dal mediatore; - iscrizione a un ordine o collegio professionale afferente alla materia propria del procedimento di mediazione. Saranno titoli preferenziali, in funzione del valore della mediazione da assegnare: - anzianità di iscrizione all'ordine o collegio professionale; - anzianità di laurea; - anzianità di iscrizione all'albo dei mediatori Ismed; - particolari qualificazioni tecniche, professionali e scientifiche possedute dal mediatore e desumibili dal proprio curriculum vitae; - il possesso di master, la frequenza di corsi specialistici, il possesso di titoli accademici o equipollenti, in ordine alla materia oggetto di mediazione; - lo svolgimento di precedenti esperienze professionali nel campo della conciliazione, mediazione o A.D.R.; - la disponibilità del mediatore. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato da Ismed. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, Ismed può designare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari o, in mancanza, può nominare un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso del consulente tecnico, che le parti che hanno aderito al procedimento di mediazione sono tenute a sostenere in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo, sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali. Ismed ha facoltà di revocare o sostituire il mediatore nominato in qualsiasi fase del procedimento, rimanendo fisse le indennità di mediazione. Nei casi di cui all'art. 2.7 Ismed può nominare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

3.2 Il mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, assumendosi l'obbligo di informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di etico adottato da Ismed. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. 3.3 Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore: - qualsiasi relazione di tipo personale e/o professionale in corso con una o più parti; - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

3.4 Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore inoltre invita le parti personalmente e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento. Le parti hanno facoltà di manifestare, fin dall'atto dell'adesione al procedimento, la volontà di procedere allo svolgimento della procedura di mediazione.

3.5 La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla controversia. Il mediatore favorisce la partecipazione delle parti e si adopera affinché raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può, stabilire rinvii, richiedere alle parti il deposito di documentazione ad integrazione di quanto già presente nel fascicolo di mediazione e tenere incontri congiunti e separati, dei quali non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. Ismed ha facoltà di tenere alcune fasi del procedimento di mediazione, compresi gli incontri, anche separati, e la sottoscrizione del processo verbale di conclusione, con le modalità previste nell'art. 6.

3.6 Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Quando l'accordo non è raggiunto o in caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Nel formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 28/2010. L'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3.7 Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 180/2011, come modificato dal D.M. n. 145/2011, agli incontri di mediazione possono assistere i mediatori a titolo di tirocinio assistito gratuito. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento. Nell'accesso al tirocinio assistito gratuito, Ismed dà precedenza ai mediatori iscritti nel proprio elenco, che siano in regola con la specifica formazione e lo specifico aggiornamento almeno biennale previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011.

#### ART. 4

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'Organismo. In caso di assenza di tutte le parti il mediatore non forma alcun processo verbale. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 3.6, al verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In caso di mancato accordo o di mancata partecipazione di una delle parti il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta. In tal caso, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali dichiarazioni, atti o proposte rese per iscritto o in forma orale dalle parti. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel processo verbale. Il processo verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione di una delle parti può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato. Da ciascuna parte che ha aderito al procedimento di mediazione, anche se successivamente non vi ha partecipato o vi ha rinunciato, sono dovute in solido le spese delle notificazioni delle comunicazioni, di cui all'art. 2.4, nonché le spese di avvio e le spese di mediazione, di cui all'art. 8, ovvero quelle indicate nell'art. 8.15, che devono essere corrisposte per intero prima del rilascio di copia del processo verbale alle parti che

lo richiedano. Le parti in mediazione assistite dagli Avvocati eleggono domicilio presso lo studio legale degli stessi si fini della richiesta delle indennità.

#### ART. 5

Si allega al presente Regolamento la Scheda per la valutazione del servizio (allegato B), che al termine della mediazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e consegnata all'Organismo che provvede a trasmetterla al Responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione, istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### ART. 6

6.1 Il servizio di mediazione svolto con modalità telematiche, disciplinato dal presente articolo, integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto da Ismed, rappresentandone una modalità alternativa di fruizione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 28/2010, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione. Il servizio di mediazione non può essere svolto con modalità telematiche qualora l'oggetto della controversia possa determinare il raggiungimento di un accordo con cui le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile.

6.2 La mediazione svolta con modalità telematiche assicura il rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di usufruirne.

6.3 Per attivare il procedimento di mediazione con modalità telematiche è sufficiente scaricare dal sito internet l'apposito modulo di domanda di mediazione, reperibile anche nelle sedi Ismed. Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato a Ismed secondo le modalità nello stesso indicate. Le modalità di utilizzo e le caratteristiche del servizio telematico sono dettagliatamente descritte sul sito internet.

6.4 Ismed provvede ad attribuire e comunicare a ciascuna parte in mediazione un codice utente -username- e un codice segreto -password- personali da utilizzarsi per l'accesso al servizio e lo svolgimento della procedura di mediazione. Nel giorno e nell'ora preventivamente comunicati, le parti e il mediatore si incontrano in audioconferenza telefonica -conference call-, nella apposita area virtuale riservata creata da Ismed. L'incontro avviene chiamando il numero telefonico multilinea comunicato alle parti unitamente a tutte le istruzioni operative. Il costo massimo della telefonata è quello di una normale chiamata urbana. Le eventuali sessioni separate possono essere tenute dal mediatore sia durante l'incontro di mediazione, che successivamente. Le parti possono inviare documenti all'Organismo o riceverne dallo stesso, via e.mail, tramite fax, posta o altro mezzo idoneo.

6.5 La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale. Tale processo verbale, che Ismed a conclusione della mediazione invia alle parti presenti al procedimento, deve essere sottoscritto dalle stesse e dai loro assistenti avvocati e, improrogabilmente entro 7 giorni dal ricevimento, deve essere restituito a cura delle parti a Ismed in originale e senza l'apposizione di alcuna modificazione, correzione e/o integrazione. Unitamente al processo verbale, Ismed invia una dichiarazione di validazione che deve essere sottoscritta dalle parti e dai loro assistenti avvocati e restituita a Ismed entro il termine suindicato obbligatoriamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'avvocato assistente. La firma apposta dalla parte sul processo verbale è valida solo se la relativa dichiarazione di validazione sia sottoscritta e restituita nei modi e nei termini suindicati.

Nel caso il processo verbale non sia regolarmente sottoscritto e restituito a Ismed nei modi e nei termini indicati o sia privo della dichiarazione di validazione sottoscritta e restituita a Ismed nei modi e nei termini suindicati, il mediatore da genericamente atto della mancata sottoscrizione della parte nelle note del processo verbale definitivamente congiunto.

Ricevuti il processo verbale e la dichiarazione di validazione, il mediatore sottoscrive a sua volta il processo verbale, certificando l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il processo verbale, congiunto in ogni sua parte da Ismed, è trasmesso in copia conforme alle parti che lo richiedano, fermo il disposto dell'art. 4.

6.6 Se nella domanda di mediazione è indicata una circoscrizione giudiziaria nella quale non è presente una sede Ismed, in caso di mancata partecipazione della parte chiamata a svolgere la mediazione con le modalità telematiche descritte nel presente articolo, a parziale deroga di quanto contenuto nell'art. 4, il procedimento si conclude senza la formazione di alcun processo verbale da parte del mediatore. In tal caso non sono dovute le spese di mediazione di cui all'art. 8.3.

6.7 La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. L'Organismo si impegna, inoltre, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora: - le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali; - soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private; - altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web. 6.8 Per quanto non previsto dal corrente articolo, la procedura di mediazione per via telematica è svolta nel rispetto del presente Regolamento.

#### ART. 7

7.1 Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate.

Il mediatore, il mediatore ausiliario, il mediatore tirocinante e comunque chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante il procedimento medesimo e non può essere obbligato a riferire notizie e fatti appresi nel corso della mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui: - tutte le parti consentono di derogarvi; - in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; - esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona; - esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

Anche le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante il procedimento. Ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, inclusi gli avvocati, i consulenti, i delegati e i procuratori delle parti, è tenuta a sottoscrivere prima dell'incontro di mediazione apposita dichiarazione che la vincola all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni in qualunque modo acquisite durante il procedimento.

7.2 Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

7.3 Fermo restando quanto indicato all'art. 7.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'Organismo. L'accesso agli atti è esercitabile dalla parte per mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi alla sede legale dell'Organismo, che provvede al riscontro entro gg. 90.

7.4 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

#### ART. 8

Indennità per il servizio di mediazione e criteri di determinazione (ai sensi dell'art. 16, D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011, e del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla L. n. 98/2013)

8.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

8.2 Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

8.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento (allegato A).

8.4 L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma delle allegate tabelle:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

8.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

8.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8.9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

8.10 Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

8.11 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

8.12 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

8.13 Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui all'art. 16, comma 3, del D.M. n. 180/2010 ma restano fermi gli importi fissati dall'art. 16, comma 4, lettera d), del D.M. n. 180/2010 per le materie di cui

all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui all'art. 16, comma 3, del D.M. n. 180/2010.

8.14 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabelle allegate al presente regolamento, sono derogabili.

8.15 Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'Organismo. Sono comunque dovute le spese sostenute dall'Organismo per la mediazione, comprensive delle spese di avvio di cui all'art. 8.2, delle spese di cui all'art. 2.4 del presente Regolamento.

8.16 A pena di inammissibilità, la richiesta di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e la richiesta di corresponsione delle indennità di mediazione con le modalità descritte nell'art. 8.12 del presente Regolamento devono essere sottoposte per iscritto dalla parte all'Organismo prima dell'avvio della mediazione.

#### ART. 9

Le parti si assumono in via esclusiva ogni onere, obbligo, responsabilità e conseguenza riguardo: - all'interruzione della prescrizione e a ogni decadenza di legge; - all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione; - all'individuazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato ai sensi della L. n. 98/2013; - alla non esistenza della medesima procedura presso altri organismi di mediazione; - alle indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di mediazione; - all'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, con particolare riferimento al litisconsorzio necessario; - all'indicazione dei recapiti delle parti a cui inviare le comunicazioni; - alla determinazione del valore della controversia; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia dell'atto di delega (procura) al proprio rappresentante; - alla scelta di effettuare la mediazione con le modalità indicate nell'art. 6; - alle dichiarazioni in merito a alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002; - a ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito della domanda di mediazione alla conclusione della procedura.

Le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa al procedimento di mediazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa: - alla rinuncia delle parti all'assistenza dell'avvocato; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia degli atti di delega (procura) prestati dalle parti ai propri rappresentanti; - alla tempestività delle convocazioni e comunicazioni; - al dovere di riservatezza; - al contenuto della proposta di conciliazione, del verbale di conclusione, dell'accordo; - alla omologazione e alla trascrizione del verbale di conciliazione.

In caso di sospensione o cancellazione di Ismed dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono d'ufficio e nel rispetto del presente Regolamento, presso l'organismo con il quale Ismed abbia raggiunto un accordo di reciproca collaborazione, di cui all'art. 2.7. In mancanza, l'organismo è scelto di comune accordo dalle parti entro 15 giorni, ovvero dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010.

Tutti gli importi contenuti nel presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa, da applicarsi nella misura in vigore al momento del pagamento.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e l'Organismo sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Organismo.

#### **Allegato A**

##### **Tabella 1**

Spese di mediazione per i tentativi volontari di mediazione  
Valore della lite - Spesa (I.V.A. esclusa e per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 78;  
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 156;  
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 288;  
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 432;  
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 720;  
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.200;  
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.400;  
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.560;  
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6.240;  
oltre Euro 5.000.000: Euro 11.040.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.

##### **Tabella 2**

Per le mediazioni obbligatorie (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010) si fa riferimento alla Tabella A

allegata al D.M. n. 180/2010, che di seguito si trascrive  
Valore della lite - Spesa (I.V.A. esclusa e per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;  
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;  
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;  
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;  
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;  
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;  
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;  
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;  
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;  
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili. 1